I.A.C.P. 1 9 3 8 FEDERCASA ENNA
Istituto Autonomo Case Popolari

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLO IACP DI ENNA

Approvato con Delibera del Commissario straordinario n. 40 del 14/10/2025 -

SOMMARIO

Art. 1 - Ambito d'applicazione 2
Art. 2 - Destinazione delle somme per gli incentivi 2
Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro 3
Art. 4 - Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche 3
Art. 5 - Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi 6
Art.6 - Sostituzione delle figure professionali ed amministrative 8
Art. 7 - Termini per le prestazioni 8
Art. 8 - Penalità 8
Art. 9 – Formazione professionale e strumentazione 8
Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore 9
ALLEGATO "A" – art. 5, comma 3 10
ALLEGATO "B" – art. 5, comma 3 11
ALLEGATO "C" – art. 5, comma 3 12

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLO IACP DI ENNA AI SENSI DELL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2024, N. 209, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2023, N. 12, COME MODIFICATA DALL'ART. __ DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2025, N.8.

Art. 1 - Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, nel seguito indicato come "Codice dei contratti pubblici", recepito nella Regione Siciliana con la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, e disciplina i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, ivi inclusi quelli relativi ai beni culturali, affidati dallo IACP di Enna.
   Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 06/10/2025, con le Organizzazioni Sindacali provinciali, nonché con le R.S.U. Aziendali.
2. Il regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale in servizio presso lo IACP di Enna per le funzioni tecniche svolte dal personale della stessa esclusivamente per le attività elencate nell'allegato I.10 del Codice medesimo. La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'autorizzazione al suddetto personale dell'Amministrazione a rendere prestazioni su incarico di altre stazioni appaltanti o Enti pubblici è subordinata all'applicazione, da parte di essi, dei criteri stabiliti nel presente regolamento.
4. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.
5. Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed ai Decreti Ministeriali di attuazione.
6. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata prevalente a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, di conseguenza, il residuo ricorso a professionisti esterni.
7. Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione o adeguamento nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva dello IACP di Enna in materia di ordinamento degli uffici.

Art. 2 - Destinazione delle somme per gli incentivi

1 Le somme per gli incentivi, di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento, al personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

2. Le somme sono ripartite tra il proprio personale che svolge funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle attività elencate nell'allegato I.10 del Codice e precisamente:
   a) programmazione della spesa per investimenti;
   b) responsabile unico del progetto;
   c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
   d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
   e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
   f) redazione del progetto esecutivo;
   g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
   h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
   i) predisposizione dei documenti di gara;

j) direzione dei lavori;
k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
m) direzione dell'esecuzione;
n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
p) collaudo tecnico-amministrativo;
q) regolare esecuzione;
r) verifica di conformità;
s) collaudo statico (ove necessario);
t) coordinamento dei flussi informativi.

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

1. Con appositi provvedimenti del dirigente, su proposta del RUP per le funzioni diverse dallo stesso, viene individuata la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno del personale assegnato, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
8. Nel caso che nell'individuazione della struttura tecnico amministrativo destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento alcuni compiti non siano stati specificatamente attribuiti, si procederà ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'allegato I.2 del codice.

Art. 4 - Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti sono destinate risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, secondo le percentuali effettive definite ai successivi commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 3 del Codice dei contratti pubblici l'80% delle risorse finanziarie di detto fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura sulla base dei presenti criteri tra il responsabile unico del progetto e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente articolo 2;
3. La restante quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, e destinata alle finalità di cui all'art. 45, comma 5 del Codice. Le risorse di cui al presente comma sono destinate, nell'ambito dei documenti di

programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

Una parte delle risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

4. In caso di contratti misti, le risorse di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai successivi commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 facendo riferimento agli importi indicati a base delle procedure di affidamento distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art 14, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 ovvero dei commi 7 e 8 ovvero dei commi 9 e 10 del presente articolo; le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 6, 8 e 10 sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.

5. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione

6. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei **lavori**, come segue:

   1) 2,00%, per importi a base delle procedure di affidamento sino alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023;
   2) 1,90%, per importi superiori alla suddetta soglia e sino ad € 25.000.000;
   3) 1,80%, per importi superiori ad € 25.000.000 e sino ad € 50.000.000;
   4) 1,70%, importo a base delle procedure di affidamento superiori ad € 50.000.000.

7. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 45, sono pertanto le seguenti:

   a) 1,60%, per importi a base delle procedure di affidamento sino alle soglie di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023;
   b) 1,52%, per importi superiori alla suddetta soglia e sino ad € 25.000.000;
   c) 1,44%, per importi superiori ad € 25.000.000 e sino ad € 50.000.000;
   d) 1,36% per importo a base delle procedure di affidamento superiori ad € 50.000.000.

8. In conformità alle prescrizioni di cui all'art 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al cenarne l del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei **servizi**, come segue:

   1) 2,00%, per importi a base delle procedure di affidamento sino alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) del Codice dei contratti pubblici;
   2) 1,90%, per importi pari o superiori alla suddetta soglia e sino ad €. 1.000.000;
   3) 1,50%, per importi superiori ad € 1.000.000 e sino ad €. 5.000.000;
   4) 1,20%, per importi superiori ad €. 5.000.000 e sino ad €. 25.000.000;
   5) 1,10%, per importi superiori ad €. 25.000.000 e sino ad €. 50.000.000;
   6) 1,00%, importo a base delle procedure di affidamento superiori ad €. 50.000,000.

9. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 45, sono pertanto le seguenti:

   a) 1,60%, per importi a base delle procedure di affidamento sino alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) del Codice dei contratti pubblici;

b) 1,52%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad €. 1.000.000;
c) 1,20%, per importi superiori ad €. 1.000_000 e sino ad €. 5.000.000;
d) 0,96%, per importi superiori ad €. 5.000.000 e sino ad €. 25.000.000;
e) 0,88%, per importo superiori ed €. 25.000.000 e sino ad €. 50.000.000;
f) 0,80% per importo a base delle procedure di affidamento superiori ad €. 50.000.000.

10. In conformità alle prescrizioni di cui all'art 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al cenarne l del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità delle **forniture**, come segue:

1) 2,00%, per importi a base delle procedure di affidamento sino alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) del Codice dei contratti pubblici;
2) 1,90%, per importi pari o superiori alla suddetta soglia e sino ad €. 1.000.000;
3) 1,50%, per importi superiori ad € 1.000.000 e sino ad €. 5.000.000;
4) 1,00%, per importi superiori ad €. 5.000.000 e sino ad €. 25.000.000;
5) 0,30%, per importi superiori ad €. 25.000.000 e sino ad €. 50.000.000;
6) 0,20%, importo a base delle procedure di affidamento superiori ad €. 50.000,000.

11. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 45, sono pertanto le seguenti:

a) 1,60%, per importi a base delle procedure di affidamento sino alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) del Codice dei contratti pubblici;
b) 1,52%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad €. 1.000.000;
c) 1,20%, per importi superiori ad €. 1.000_000 e sino ad €. 5.000.000;
d) 0,80%, per importi superiori ad €. 5.000.000 e sino ad €. 25.000.000;
e) 0,24%, per importo superiori ed €. 25.000.000 e sino ad €. 50.000.000;
f) 0,16% per importo a base delle procedure di affidamento superiori ad €. 50.000.000.

12. Le percentuali determinate ai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalle tabelle sopra riportate.

13. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione delli incentivi è quella riferita ai lavori.

14. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dal Codice dei contratti pubblici per i contratti di lavori, per i contratti di forniture e per i contratti di servizi. Ai sensi del secondo periodo del comma 2, dell'art. 45 del Codice, per i contratti di servizi e di forniture si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile la nomina del direttore dell'esecuzione, che come chiarito dall'art. 31 dell'allegato II.14 al Codice va nominato solo per contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'art. 32 del citato allegato II.14

15. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura; in sede di approvazione del progetto si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto;

16. Partecipano alla ripartizione del fondo il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti alle attività di:

a) programmazione della spesa per investimenti;
b) responsabile unico del progetto;
c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
f) redazione del progetto esecutivo;
g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
i) predisposizione dei documenti di gara;
j) direzione dei lavori;

k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
m) direzione dell'esecuzione;
n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
p) collaudo tecnico-amministrativo;
q) regolare esecuzione;
r) verifica di conformità;
s) collaudo statico (ove necessario);
t) coordinamento dei flussi informativi

Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

17. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico a al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per "gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico", determinata come dì seguito:

$$Pes = (Is/It) \times Cs$$

Dove:
Pes = aliquota spettante al collaudatore statico;
Is = importo delle strutture;
It = importo totale delle opere;
Cs = 0,8 coefficiente di adeguamento.

Art. 5 - Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

1. Le somme di cui all'art. 4 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base delle procedure di affidamento.
2. Le varianti conformi all'art. 120 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilità per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura di affidamento. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base della procedura di affidamento. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13 del Codice. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni come definiti al punto r) dell'art. 3 dell'allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti
3. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile unico del progetto in conformità alle percentuali indicate negli allegati "A", "B" e "C" che costituiscono parte integrante della presente disciplina, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti. Le percentuali ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente dell'Area competente, o di altro dirigente qualora anche il dirigente dell'Area competente usufruisce degli incentivi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile unico del progetto, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.
5. L'incentivo può essere liquidato:
   a) al personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo dei documenti e delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ed ai relativi collaboratori,

nella misura del 100%, dopo l'affidamento del contratto;

b) al responsabile unico del progetto, ai collaboratori ed all'eventuale relativa struttura di supporto per il 50% dopo l'affidamento del contratto e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;

c) al personale al quale è stata affidata l'attività di redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nella misura del 80%, dopo l'aggiudicazione dell'appalto o l'affidamento del contratto e per il rimanente 20% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;

d) al personale incaricato della direzione lavori, dell'ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantieri), della direzione dell'esecuzione e collaboratori, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nella misura del 90% nel corso dell'esecuzione in ragione dell'avanzamento della spesa (SAL) e per il rimanente 10% successivamente all'emissione del Collaudo tecnico o amministrativo o CRE;

e) al collaudatore ed ai rispettivi collaboratori dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione.

6. Per la fase di esecuzione dei contratti di durata superiore ai dodici mesi gli incentivi vengono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o dei servizi o delle forniture in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura del 80 per cento e al termine delle prestazioni per il restante 20 per cento;

7. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
   In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal proprio personale, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici.

   Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte, in quanto non previste come nel caso delle semplificazioni previste per la progettazione dai commi 5 e 5-bis dell'art. 41 del Codice, e non effettuate dal medesimo personale e non affidate a personale esterno saranno ridistribuite proporzionalmente al personale beneficiario dell'incentivo.

9. Anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, o qualora l'Amministrazione non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte, completate e approvate, sempre che sia certo il relativo finanziamento[*].

10. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività di cui all'art. 2.

11. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile. Il trattamento economico complessivo va calcolato seguendo il principio di competenza dell'anno in cui matura il diritto alla percezione dell'incentivo. Detto limite è aumentato del 15 per cento nel caso in cui si adottino metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5, dell'art. 45 del Codice.

12. Per le finalità di cui al comma precedente l'Istituto provvede ad acquisire le informazioni

---

[*] Sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione – Sezione del Lavoro Civile.

necessarie relative ad eventuali incarichi in materia conferiti al personale da altre Amministrazioni e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità l'Istituto fornisce le informazioni necessarie alle Amministrazioni di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente dalle stesse.

Art.6 - Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

1. In. tutti i casi di sostituzione del responsabile unico del progetto e di altro personale svolgente le funzioni tecniche di cui all' art. 45, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile unico del progetto subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile unico del progetto unico del progetto unico del progetto unico del progetto unico del progetto unico del progetto, o dal responsabile unico del progetto negli altri casi, con le modalità di cui all'articolo 5. Resta ferma l'applicazione dell'art 8.

Art. 7 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile unico del progetto, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto; i termini per il collaudo o la verifica di conformità coincidono con quei previsti dall'art. 116 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 8 - Penalità

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori od omissioni di progettazione, come definiti al punto r) dell'art. 3 dell'allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile unico del progetto nonché al personale, al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica; ove già corrisposta, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verifichino ritardi ingiustificati o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione dei documenti delle procedure di affidamento, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Dirigente responsabile, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima.
3. Qualora si verifichino dei ritardi in sede dì esecuzione dei lavori, servizi, fornitura con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile unico del progetto ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.
4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Dirigente Generale, sentito il responsabile unico del progetto o il dirigente dell'Ufficio periferico.

Art. 9 – Formazione professionale e strumentazione

1. Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 45 del Codice, per lo studio, la progettazione o altre attività previste dalla legge e affidate al proprio personale, l'Istituto, anche utilizzando parte delle risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice:

- promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento dell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso abbonamenti a riviste (anche on-line) specialistiche, ecc..
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentalizzazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo;
- assume per intero l'onere del premio corrisposto per contrarre la garanzia assicurativa per la copertura de rischi di natura professionale

2. Ai fini di quanto previsto al precedente comma, e per le finalità di programmazione di cui all'art. 37 del Codice, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente al Direttore Generale ed al C.d.A. le esigenze formative del personale, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore

1. La presente disciplina trova applicazione per le attività riferibili a contratti i cui bandi, avvisi o lettere di invito, sono stati pubblicati o trasmessi successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2023 (in mancanza del bando o della lettera invito farà fede la data della decisione a contrarre), anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché lo stanziamento riferito all'incentivo alle funzioni tecniche sia inserito nel quadro economico del lavoro, servizio, fornitura oggetto dell'affidamento. Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, di cui al regolamento approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 40 del 21/12/2018, le attività riferite a contratti per i quali il bando o la lettera invito siano stati pubblicati in epoca antecedente il 1° luglio 2023, anche se ancora in corso di svolgimento.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 40 del 21/12/2018, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1.

ALLEGATO "A" – art. 5, comma 3

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLO IACP DI ENNA AI SENSI DELL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2024, N. 209, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2023, N. 12.

CONTRATTI DI LAVORI

Programmazione della spesa per investimenti **2,00 %**

Attività del responsabile unico del progetto

Fase della progettazione di fattibilità tecnica economica	2,00 %
Fase della progettazione esecutiva	7,00 %
Fase di esecuzione	12,00 %

21,00 %

Attività di progettazione

Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2,00 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6,00 %
Redazione del progetto esecutivo	10,00 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2,00 %

20,00 %

Verifica preventiva della progettazione (all. I.7-art. 34, c.2, lett. c - d) **5,00 %**

Predisposizione dei documenti e controllo delle procedure di affidamento

Responsabile	6,00 %
Collaboratori	2,00 %

8,00 %

Direzione dei lavori (*)

Direttore dei lavori	16,00 %
Direttore operativo	6,00 %
Ispettore di cantiere	3,00 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (**)	4,00 %

29,00 %

Collaudo tecnico-amministrativo (o regolare esecuzione) e statico **8,00 %**

Collaboratori tecnici e amministrativi

Collaboratori alle attività del responsabile unico del progetto	2,00 %
Collaboratori alle attività della direzione dei lavori o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	2,00 %

4,00 %

Coordinatore dei flussi informatici **3,00 %**

(*) Nel caso di mancata nomina del direttore operativo e/o ispettore di cantiere si procederà alla proporzionale ripartizione tra le rimanenti figure dell'ufficio direzione lavori.

(**) Nel caso di mancata nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione le relative funzioni sono in capo al direttore dei lavori.

ALLEGATO "B" – art. 5, comma 3

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLO IACP DI ENNA AI SENSI DELL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2024, N. 209, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2023, N. 12.

CONTRATTI DI SERVIZI

Programmazione della spesa per investimenti **4,00 %**

Attività del responsabile unico del progetto

Fase della progettazione esecutiva	10,00 %
Fase di esecuzione del servizio	16,00 %

26,00 %

Attività di progettazione esecutiva **10,00 %**

Predisposizione dei documenti e controllo delle procedure di affidamento **10,00 %**

Direzione dell'esecuzione del contratto **24,00 %**

Verifica di conformità **10,00 %**

Collaboratori tecnici e amministrativi

Collaboratori alle attività del responsabile unico del progetto	7,00 %
Collaboratori alle attività del direttore dell'esecuzione o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	7,00 %

14,00 %

Coordinatore dei flussi informatici **2,00 %**

ALLEGATO "C" – art. 5, comma 3

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLO IACP DI ENNA AI SENSI DELL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2024, N. 209, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2023, N. 12.

CONTRATTI DI FORNITURE

Programmazione della spesa per investimenti **4,00 %**

Attività del responsabile unico del progetto

Fase della progettazione esecutiva	10,00 %
Fase di esecuzione del servizio	16,00 %

26,00 %

Attività di progettazione esecutiva **6,00 %**

Predisposizione dei documenti e controllo delle procedure di affidamento **10,00 %**

Direzione dell'esecuzione del contratto **28,00 %**

Verifica di conformità **10,00 %**

Collaboratori tecnici e amministrativi

Collaboratori alle attività del responsabile unico del progetto	7,00 %
Collaboratori alle attività del direttore dell'esecuzione o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche	7,00 %

14,00 %

Coordinatore dei flussi informatici **2,00 %**